

Oggetto: Aeroporto di Milano Malpensa - Provvedimento ricognitorio dei prestatori di servizi di assistenza a terra operanti per le categorie oggetto del provvedimento di limitazione del Direttore Generale dell'ENAC n. 48 del 4 luglio 2023.

**IL DIRETTORE CENTRALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E SVILUPPO INFRASTRUTTURE**

- Visto il Codice della Navigazione ed in particolare gli articoli 687, 705 e 706;
- Vista la direttiva n. 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra;
- Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi previsti dalla citata direttiva comunitaria e in particolare gli articoli 4, 5 e 11, nonché l'allegato A) di cui all'articolo 1;
- Visti il Regolamento adottato dall'ENAC recante "*Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra*" edizione n. 7, Em. 1 del 17 maggio 2022, di seguito denominato Regolamento;
- Visto il nuovo Regolamento adottato dall'ENAC recante "*Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra*", edizione 8, approvato in data 5 maggio 2023, la cui parte prima entrerà in vigore a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del 1° giugno 2023, in base al quale la certificazione dei prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra è ora distinta in certificazione di classe 1 e di classe 2, in relazione alla classe di appartenenza dell'aeromobile in base alla classificazione ICAO cui è rivolta l'attività di assistenza, e non più in base alla tipologia di attività svolta dall'aeromobile assistito, vale a dire di aviazione commerciale o di aviazione generale;
- Visto l'art. 15, co. 5, lett. a) del vigente Regolamento, il quale precisa che una volta determinato il numero massimo di prestatori ammissibili per la categoria di servizio di assistenza assoggettata a limitazione non si procede a selezione degli stessi tramite procedure di gara, nel caso in cui siano già presenti prestatori certificati e operanti nel numero massimo previsto e sia rispettato il requisito di indipendenza richiesto dalla normativa di riferimento;
- Visto il provvedimento del Direttore Generale dell'ENAC n. 48 del 4 luglio 2023 con il quale è stato disposto che:



- a) ai sensi dell'art. 4, co. 2 del decreto legislativo n. 18 del 1999, l'accesso ai servizi di assistenza a terra sull'aeroporto di Milano Malpensa per l'aviazione commerciale è limitato, fino alla data del 5 giugno 2026, a:
 - 1) tre prestatori per le categorie 3 e 5 - con esclusione della sottocategoria 5.7;
 - 2) due prestatori per la categoria 5 riferita esclusivamente ai servizi di assistenza per i voli merci e posta (cd. All cargo);
- b) ai sensi dell'art. 5, co. 2, del decreto legislativo n. 18 del 1999, l'accesso ai servizi di assistenza a terra sull'aeroporto di Milano Malpensa per l'aviazione commerciale è limitato, fino alla data del 5 giugno 2026, a due utenti in autoproduzione per le categorie 3 e 5, con esclusione della sottocategoria 5.7;
- c) sono autorizzati a fornire servizi di assistenza ai voli merci e posta (cd. All cargo), nelle aree denominate Apron 700 e 800, un numero massimo di 4 operatori, secondo i limiti numerici complessivi stabiliti nel medesimo provvedimento;
- d) ai sensi dell'art. 4, co. 2 del decreto legislativo n. 18 del 1999, l'accesso ai servizi di assistenza a terra sull'aeroporto di Milano Malpensa, per l'aviazione generale, è limitato, fino alla data del 5 giugno 2026 a quattro prestatori, in possesso della certificazione, per le categorie 3 e 5, con esclusione della sottocategoria 5.7;

Vista

la comunicazione tramite e-mail del 12 luglio 2023, con la quale la Direzione Aeroportuale Milano Malpensa ha precisato che alla data di adozione del citato provvedimento del Direttore Generale risultano certificati ed operanti presso l'aeroporto di Milano Malpensa per le categorie di servizi limitate le seguenti società:

- a) per le attività di aviazione commerciale:
 - 1) per le categorie 3 e 5: Aviapartner S.p.A., Airport Handling S.p.A., AGS S.r.l.;
 - 2) per la categoria 5, riferita esclusivamente ai servizi di assistenza per i voli merci e posta (c.d. All cargo): Malpensa Logistica Europa S.p.A e Alha S.p.A.;
 - 3) per le categorie 3 e 5, gli utenti in autoproduzione DHL S.r.l. e FedEx S.r.l.;
- b) per le attività di aviazione generale, riferite alle categorie 3 e 5: Sky Services S.p.A., Universal Aviation Italy S.r.l., Argos Vip S.r.l., Signature Flight Support S.r.l.;



- Visto il DOC ICAO 9060 (Reference manual on the ICAO Statistics Programme) il quale precisa che i voli charter costituiscono attività di aviazione commerciale e non di aviazione generale;
- Considerato che nella fase di prima applicazione del citato Regolamento in materia di certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra, gli operatori continueranno ad essere titolari delle attuali certificazioni legate alla tipologia di attività svolta dall'aeromobile assistito, vale a dire di aviazione commerciale e di aviazione generale, nelle more della conversione di tali certificazioni;
- Considerata la necessità di acclarare, attraverso un atto di carattere ricognitorio, quali siano i prestatori dei servizi di assistenza a terra certificati ed effettivamente operanti presso l'aeroporto di Milano Malpensa alla data di adozione del citato provvedimento di limitazione del Direttore Generale dell'ENAC, corrispondenti, ai sensi dell'art. 15, co. 5, lett. a) del Regolamento, al numero massimo consentito e quindi autorizzati a svolgere in via esclusiva i servizi di assistenza a terra fino alla data del 5 giugno 2026;

DICHIARA

che, ai sensi dell'art. 15, co. 5, lett. a) del Regolamento, in attuazione del provvedimento del Direttore Generale dell'ENAC n. 48 del 4 luglio 2023 di cui in premessa, i servizi di assistenza a terra nell'aeroporto di Milano Malpensa per le categorie soggette a limitazione sono svolti, in via esclusiva, nel periodo di vigenza della limitazione, dalle seguenti società:

- a) per le attività di aviazione commerciale:
- 1) per le categorie 3 e 5: Aviapartner S.p.A., Airport Handling S.p.A., AGS S.r.l.;
 - 2) per la categoria 5, riferita esclusivamente ai servizi di assistenza per i voli merci e posta (cd. All cargo): Malpensa Logistica Europa S.p.A e Alha S.p.A.;
 - 3) per le categorie 3 e 5, gli utenti in autoproduzione DHL S.r.l. e Fedex S.r.l.;
- b) per le attività di aviazione generale, riferite alle categorie 3 e 5: Sky Services S.p.A., Universal Aviation Italy S.r.l, Argos Vip S.r.l., Signature Flight Support S.r.l..

Il Direttore

Ing. Claudio Eminente

(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii)

Tarantini/Bergamini